



*Ordinanza municipale
concernente la concessione di un contributo finanziario per
l'acquisto di biciclette elettriche o per la modifica di biciclette
tradizionali con dispositivi elettrici*

(Ris. mun. 155 del 30.05.2016)

Il Municipio di Cadempino

Richiamati:

- L'articolo 192 della Legge organica comunale
- l'articolo 44 del Decreto di applicazione della Legge organica comunale

ORDINA

Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Cadempino e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche oppure per la modifica di biciclette tradizionali dotandole di dispositivo elettrico e per la sostituzione delle relative batterie.

Art. 2 Oggetto del sussidio

È possibile richiedere il sussidio per i seguenti acquisti:

- Acquisto di una bicicletta elettrica.
- Acquisto di un equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale in bicicletta elettrica.
- Sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica

Art. 3 Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate a Cadempino e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Cadempino per scopi di mobilità aziendale.

² Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta ogni 4 anni.

Art. 4 Sussidio per l'acquisto

¹ Il contributo all'acquisto di biciclette elettriche o alla modifica di biciclette tradizionali dotandole di specifico equipaggiamento è calcolato sulla base del prezzo di acquisto. A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

² Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di ²CHF 400.—.

Art. 5 Sussidio per la sostituzione della batteria

¹ Il contributo alla sostituzione della batteria è calcolato sulla base del prezzo di acquisto.

A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

² Il contributo corrisponde al 10% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di ²CHF 80.—.

³ Il contributo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una bicicletta elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.

Art. 6 Condizioni

¹ Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a. il modello della bicicletta elettrica o dell'equipaggiamento di modifica deve essere inserito nel catalogo *ebike Ticino online* (www.ebiketicino.ch) ¹e acquisato in Svizzera o casi particolari verranno valutati dal Municipio.
- b. Il fabbricante della bicicletta elettrica o dell'equipaggiamento di modifica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- c. Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

² Il contributo non viene elargito per veicoli nuovi o d'occasione che abbiano già beneficiato di sussidio nel comune di Cadempino o da altre amministrazioni pubbliche che elargiscono prestazioni simili.

³ Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 7 Cambio di detentore

¹ Il richiedente di un contributo non può rivendere l'oggetto del sussidio nei primi 3 anni dall'acquisto.

² Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Disposizioni Amministrative

Art. 8 Procedura

¹ La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello di cancelleria o scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.cadempino.ch) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

² Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³ Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 9 Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

² Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

³ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 10 Finanziamento

Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde alla cifra esposta a preventivo alla voce "Contributo acquisto bici elettriche". Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo. Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo con allegato il giustificativo di pagamento.

Disposizioni Finali

Art. 11 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 12 Disposizioni sussidiarie

Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Art. 13 Ricorso

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

M. Lehner

R. Sorci

¹Modificato con ris. mun. n° 331 del 18.09.2017. Pubblicato all'albo dal 22 settembre 2017 al 23 ottobre 2017.

²Modificato con ris. mun. n° 418 del 10 dicembre 2018. Pubblicato all'albo dal 13 dicembre 2018 al 28 gennaio 2019 con entrata alla scadenza del periodo di pubblicazione.